SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 518)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **981**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

e col Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. — Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.

Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di lire 500.000 per ogni figlio a carico.

I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto ».

« Art. 3-*ter*. — Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 4, primo comma, le parole: « 10.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 milioni ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 342 del 24 dicembre 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con l'articolo 7, comma secondo, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti e per i sordomuti, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 2.

I primi due commi dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono sostituiti dal seguente:

« La Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è presieduta da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato dal presidente della Corte di appello territorialmente competente, ed è composta da un oculista designato dal medico provinciale e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 2.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'Ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria preferibilmente residente in un comune della regione, designato dal Ministero della sanità, e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Soppresso.

Art. 3-*bis*.

Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.

Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di lire 500.000 per ogni figlio a carico.

I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3-*ter*.

Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1977, in lire 10.000 milioni, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI Tina — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1977, in lire 30.000 milioni, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Identico.

Art. 5.

Identico.